



Ministero della Giustizia

Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità
Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di L'Aquila
Area II – Misure e sanzioni di comunità

L'Aquila, li 22 GEN. 2018

Prot. n. 132 /EPE

All'Associazione
AUTISMO ABRUZZO ONLUS

L'AQUILA

Ogg: Trasmissione convenzione

In allegato alla presente si trasmette copia della convenzione stipulata tra questo Ufficio e codesta Associazione.

Si ringrazia per la collaborazione.



Il DIRETTORE reggente
Funz. Serv. Soc. Alessandra M Aloisi

Alessandra Aloisi

Convenzione tra l'Ufficio Locale di Esecuzione Penale Esterna e
Associazione AUTISMO ABRUZZO ONLUS di L'Aquila

L'Ufficio Locale di Esecuzione Penale Esterna di L'Aquila, di seguito denominato U.L.E.P.E (codice fiscale 93093000664), nella persona del Direttore Reggente funzionario di servizio sociale Alessandra-M. Aloisi, elettivamente domiciliata ai fini della presente convenzione, presso la sede dell'Ufficio, in via Pescara n. 2 L'Aquila

E

L'Associazione AUTISMO ABRUZZO onlus son sede operativa in via Bellisario presso Parco di Collemaggio (ex ospedale psichiatrico) (codice fiscale 93074100665), nella persona del Presidente pro tempore Dario Verzulli domiciliato in via Colle Mancino n.25/b L'Aquila.

Concordano che il recupero sociale di persone coinvolte in attività criminose passa anche attraverso la partecipazione di istituzioni ed associazioni, al fine di sostenere la costituzioni di legami sociali improntati alla solidarietà ed alla partecipazione attiva,

Visto:

- l'articolo 27 della Costituzione che recita: "Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.";
- la legge n. 354/75, recante norme sull'ordinamento penitenziario e successive modifiche, prevede all'art.47 che "l'affidato si adoperi in quanto possibile in favore della vittima del suo reato...";
- il decreto del Presidente della Repubblica 230/2000, riguardante il regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure riparative e limitative della libertà, che prevede:
 - all'art. 1 che " il trattamento rieducativo...è diretto a promuovere un processo di modificazione delle condizioni e degli atteggiamenti personali, nonché delle relazioni familiari e sociali che sono di ostacolo ad una costruttiva partecipazione sociale"
 - all'art.27 che la persona giunga ad una "riflessione sulle condotte antiggiuridiche poste in essere, sulle motivazioni e sulle conseguenze negative delle stesse per l'interessato e sulle possibili azioni di riparazione delle conseguenze del reato, incluso il risarcimento dovuto alla persona offesa",

MB

- all'art.68 , che le direzioni di istituti e degli Uffici di Esecuzione Penale Esterna curino la partecipazione della comunità al reinserimento sociale dei condannati e le possibili forme di essa,
 - all'art.118, che gli operatori degli si adoperino a favorire “una sollecitazione ad una valutazione critica adeguata da parte della persona, degli atteggiamenti che sono stati alla base della condotta sanzionata , nella prospettiva di un reinserimento sociale”.
- art.464bis e seguenti del codice di procedura penale, comma 2b) “prescrizioni comportamentali e gli altri impegni specifici che l'imputato assume anche al fine di elidere o di attenuare le conseguenze del reato, considerando che a tal fine il risarcimento del danno, le condotte riparatorie e le restituzioni, nonché le prescrizioni attinenti il lavoro di pubblica utilità ovvero all'attività di volontariato di rilievo sociale.”
 - la legge 266/91 “legge quadro sul volontariato” e la legge 383/00 sulle “associazioni di promozione sociale”;

CONSIDERATO che l'U.L.E.P.E contribuisce a realizzare percorsi di osservazione , trattamento, riabilitazione, reinserimento sociale nei confronti delle persone imputate e/o condannate, in detenzione o in misura alternativa, con attenzione anche, alla dimensione della riparazione del danno conseguente alla commissione del reato;

CONSIDERATO che lo svolgimento di attività a beneficio della collettività può costituire:

- una forma di riparazione che il condannato pone in essere verso la collettività, quale parte offesa del fatto criminoso,
- un'azione riparatoria concordata tra vittima e reo quale risultato di un incontro di mediazione cui gli stessi abbiano consensualmente aderito;
- un'attività di indubbia valenza per il reo, in quanto effetto e momento di un processo dinamico di reintegrazione sociale, considerato quale atto teso a rinsaldare il patto di cittadinanza,

CONSIDERATO che la riparazione a favore della collettività consiste nella prestazione di un'attività non retribuita da svolgersi presso Comuni, Province, Associazioni ed Enti;

PRECISATO che non rientrano nella presente convenzione borse di lavoro, tirocini lavorativi, lavori socialmente utili quali forme di avviamento al lavoro;

CONSIDERATO che il progetto individuale definito con il condannato e dallo stesso sottoscritto, deve tener conto del suo impegno lavorativo e delle sue esigenze familiari;

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Articolo 1- Finalità

La presente convenzione ha lo scopo di:

- promuovere azioni concordi di sensibilizzazione nei confronti della comunità locale rispetto al sostegno e al reinserimento di persone in esecuzione penale;
- promuovere la conoscenza e lo sviluppo di attività riparative a favore della collettività;
- elaborare progetti individuali a favore di soggetti in esecuzione di pena che abbiano aderito ad un progetto ripartivo;

Articolo 2- Impegno delle parti

L'U.L.E.P.E si impegna a:

- collaborare con l'associazione AUTISMO ABRUZZO onlus per sensibilizzare l'ambiente in cui i condannati saranno inseriti,
- segnalare all'Ente il nominativo di ogni soggetto sottoposto a messa alla prova e/o in misura alternativa alla detenzione che aderisce all'attività a favore della collettività, previa acquisizione dell'impegno scritto dell'interessato, e dell'autorizzazione dello stesso ad utilizzare i dati sensibili. Per tutti i soggetti verrà fornita una scheda di presentazione in cui verrà specificato il tempo che la persona può dedicare all'attività prescelta e la qualifica professionale della stessa, al fine di poterla collocare al meglio all'interno di strutture/risorse messe a disposizione;
- comunicare il nominativo dell'assistente sociale incaricato di seguire il soggetto sottoposto a messa alla prova e/o misura alternativa alla detenzione con cui l'Ente può rapportarsi per ogni eventuale necessità;
- preparare ed accompagnare l'accoglienza del soggetto nella struttura individuata offrendo ogni necessario supporto;
- partecipa a periodiche verifiche sull'andamento dell'inserimento affrontando i problemi che possano eventualmente insorgere tra il soggetto e il contesto in cui è inserito.

L'associazione AUTISMO ABRUZZO onlus si impegna a:

- collocare presso le proprie strutture il soggetto ammesso in attività di riparazione per finalità di cui all'art.1 dopo un colloquio di ammissione con un proprio operatore volto a valutare le attitudini della persona in riferimento ai progetti e alle attività dell'associazione (resta inteso che, in caso di incompatibilità in sede di colloquio o incompatibilità sopravvenuta tra

Aut

- l'affidato e le attività, l'associazione rappresenterà la sua indisponibilità motivandola e comunicandola all'U.L.E.P.E.);
- prevedere per ogni soggetto la presenza di un referente/tutor che affianchi la persona nel suo inserimento, lo supporti nello svolgimento del compito assegnatogli e mantenga i rapporti con l'U.L.E.P.E.;
 - collabora con l'U.L.E.P.E. nel redigere un progetto individuale per ogni singola persona che contempli l'attività di riparazione, il luogo in cui si svolge, il numero delle ore e le modalità, progetto che verrà sottoscritto dall'interessato;
 - favorire la formazione dell'utente coinvolto perché assuma maggiore consapevolezza del servizio svolto, delle dinamiche operative e delle potenzialità delle relazioni d'aiuto;
 - verificare con cadenza periodica prestabilita, o ogni qualvolta necessario, con l'U.L.E.P.E. e la persona l'andamento dell'inserimento, per valutare l'opportunità di eventuali variazioni dell'attività, la sua prosecuzione o l'eventuale interruzione;
 - comunicare trimestralmente all'U.L.E.P.E. le presenze della persona;
 - segnalare tempestivamente, e prima di una eventuale rescissione del contratto, eventuali assenze, inadempienze o comportamenti non idonei della persona;
 - rilasciare alla persona un attestato relativo alla durata e tipologia dell'attività prestata;
 - provvedere alle coperture assicurative e quanto previsto dalla normativa vigente in tema di sicurezza.

Articolo 3- Durata, limiti numerici e diritto di recesso

La presente convenzione ha la durata di un anno ed ha efficacia dal momento della sottoscrizione. E' da intendersi tacitamente rinnovata di anno in anno salvo disdetta scritta, da comunicarsi da una delle parti con almeno novanta giorni di preavviso.

I soggetti affidati all'Ente non saranno superiori al numero di quattro seguiti contemporaneamente, salvo situazioni che verranno valutate singolarmente.

Nel caso in cui la risoluzione anticipata avesse riflessi sostanziali sui progetti individuali in corso, sarà indispensabile, prima di procedere alla sospensione, attendere il reperimento di una soluzione alternativa presso altra struttura. Qualora, entro un mese dalla risoluzione, non venisse reperita un'altra struttura, la Convenzione si intenderà risolta parimenti di diritto.

L'Aquila 19.01.2018

PER L'U.L.E.P.E.

M



Allo

PER L'ENTE ONLUS
Autismo Abruzzo
Via Saragat
c/o Casa del Volontariato
67100 L'AQUILA
C.F. n. 93074100665
www.autismoabruzzo.it